

Revisione della LRD

Novità dal 1.2.2009

Base legale: a fine gennaio 2009 il Consiglio Federale ha deciso di rendere effettive le nuove disposizioni della LRD con introduzione dall'01.02.2009. La LRD contiene ora pure disposizioni al riguardo della lotta contro il finanziamento del terrorismo. Oltre a ciò, con la revisione della LRD, assume un ruolo determinante quale Autorità di Vigilanza degli OAD, la FINMA (Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari).

Validità: a titolo di disposizioni transitorie collegate con la revisione della LRD, per membri dell'OAD-FIDUCIARI|SUISSE, queste novità entrano in vigore dal 01.02.2009, nonostante il nostro regolamento OAD non vi sia ancora adeguato. Lo stesso sarà completato prossimamente.

Nota: le novità della revisione LRD sono evidenziate nei riquadri seguenti e sottolineate.

A - Precisazioni in merito agli obblighi di diligenza

Art. 3 – Identificazione della controparte

1 Al momento dell'avvio di relazioni d'affari, l'intermediario finanziario deve identificare la controparte sulla scorta di un documento probante. Se la controparte è una persona giuridica, l'intermediario finanziario deve prendere atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza e verificare l'identità delle persone che stabiliscono la relazione d'affari in nome della persona giuridica.

Osservazioni dell'OAD: nei corsi e nei documenti del nostro OAD abbiamo consigliato sin dall'inizio, in caso di identificazione di persone giuridiche, di non attenersi unicamente all'estratto del Registro di Commercio, ma di estendere l'accertamento pure ai relativi organi (vedi formulario Nr. 2 del nostro OAD). Da ora la LRD prevede l'identificazione degli organi delle persone giuridiche nonché la verifica della procura a favore di questi ultimi.

Art. 6 – Obblighi di chiarimento

1 L'intermediario finanziario è tenuto a identificare l'oggetto e lo scopo della relazione d'affari auspicata dalla controparte. L'estensione delle informazioni da raccogliere è in funzione del rischio rappresentato dalla controparte.
2 L'intermediario finanziario deve chiarire le circostanze economiche e lo scopo di una transazione o di una relazione d'affari se:
a. la transazione o la relazione d'affari appare inusuale, a meno che la sua legalità sia manifesta:
b. vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine, sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale (art. 260^{ter} n. 1 CP) o servano al finanziamento del terrorismo (art. 260^{quinq} cpv. 1 CP).

Osservazioni dell'OAD: nei corsi e nella documentazione del nostro OAD, attraverso l'attualizzazione del formulario Nr. 4a "apertura relazione / profilo del cliente", avevamo già consigliato un'adeguata designazione della tipologia e degli scopi collegati con la relazione d'affari. Da subito, la nuova LRD lo prevede come obbligo.

Art. 7a – Valori patrimoniali di poca entità

L'intermediario finanziario può rinunciare ad adempiere gli obblighi di diligenza (art. 3-7) se la relazione d'affari concerne soltanto valori patrimoniali di poca entità e se non vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.

Osservazioni dell'OAD: nella procedura di consultazione si parlava di soli Fr. 300.--, probabilmente questo importo sarà aumentato. Si tratta di un importo per il quale potranno approfittare anche gli intermediari finanziari. L'ammontare di questo valore di "poca entità" sarà definito in occasione della prossima revisione del regolamento OAD.

Art. 8 – Provvedimenti organizzativi

Gli IF prendono, nel loro settore di competenza, i provvedimenti necessari per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Provvedono in particolare a formare sufficientemente il loro personale e a svolgere i controlli.

Osservazioni dell'OAD: appare difficile formulare indicazioni generali al riguardo della lotta al finanziamento del terrorismo. Possibili misure saranno discusse in occasione dei prossimi corsi di formazione continua in ambito LRD.

B - Completazione dell'obbligo di comunicazione

Art. 9 – Obbligo di comunicazione

- 1 L'intermediario finanziario che:
- a. sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d'affari:
 1. sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260^{ter} numero 1 o 305^{bis} CP;
 2. provengono da un crimine,
 3. sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale, o
 4. servono al finanziamento del terrorismo (art. 260^{quinquies} cpv. 1 CP);
 - b. interrompe le trattative per l'avvio di una relazione d'affari a causa di un sospetto fondato di cui alla lettera a, ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l'articolo 23 (Ufficio di comunicazione).
- 1^{bis} Nelle comunicazioni di cui al capoverso 1 deve figurare il nome dell'intermediario finanziario. Il nome degli impiegati incaricati del caso può non esservi menzionato, purché l'Ufficio di comunicazione e la competente autorità di perseguimento penale possano prendere senza indugio contatto con loro.

Osservazioni dell'OAD: queste novità devono essere rispettate dal 01.02.2009.

Art. 10a - Divieto d'informazione

- 1 Durante il blocco dei beni da lui deciso, l'intermediario finanziario non può informare né gli interessati né terzi di aver effettuato una comunicazione di cui all'articolo 9.
- 2 Se non può procedere lui stesso al blocco dei beni, può informare l'intermediario finanziario sottoposto alla presente legge in grado di procedervi.
- 3 Può altresì informare un altro intermediario finanziario sottoposto alla presente legge di aver effettuato una comunicazione di cui all'articolo 9, se ciò è necessario all'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge e se entrambi gli IF:
 - a. forniscono a un cliente servizi comuni nell'ambito della gestione dei suoi beni in virtù di una collaborazione convenuta per contratto; oppure
 - b. appartengono al medesimo gruppo di società.
- 4 L'IF che è stato informato in virtù del capoverso 2 o 3 sottostà al divieto d'informazione di cui al capoverso 1.

Osservazioni dell'OAD: sino ad oggi un intermediario finanziario non poteva fornire a terzi informazioni senza alcuna eccezione. Questa disposizione era conforme alla prassi (per esempio obbligo di informazione alla banca). Questa novità è da considerarsi come una facilitazione.

Art. 11 – Esclusione della responsabilità penale e civile

- 1 Chi in buona fede effettua una comunicazione di cui all'articolo 9 o procede a un blocco dei beni di cui all'articolo 10 non può essere perseguito per violazione del segreto d'ufficio, del segreto professionale o del segreto d'affari, né essere reso responsabile di una violazione di contratto.
- 2 Il capoverso 1 si applica anche agli intermediari finanziari che effettuano comunicazioni ai sensi dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP e agli organismi di autodisciplina che effettuano denunce ai sensi dell'articolo 27 capoverso 4.

C - Modifica delle sanzioni

Art. 44 LFINMA - Disposizioni penali: Attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione

L'art. 36 della LRD (Esercizio dell'attività senza autorizzazione) è stato sostituito dall'art. 44 della LFINMA (Attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione). Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione un'attività soggetta alla LRD è punito con una pena detentiva. Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

Art. 37 LRD (nuovo): È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola l'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 9 (già: 200 000 franchi). Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi. In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 10 000 franchi.

Nota

Novità importante nelle sanzioni: **infrazione dell'obbligo di comunicazione** secondo l'art. 9 della LRD, l'IF è punito anche in quei casi in cui ha interrotto o non si è occupato di una relazione d'affari in caso di fondato sospetto che la controparte avesse a che fare con valori patrimoniali provento di un crimine secondo l'art. 260^{ter} cifra 1 o 305^{bis} del CBS, oppure fossero collegati con il finanziamento del terrorismo.